

Fallimento n. 7/2020 del ruolo generale



IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Fabio L. Ciruolo

Giudice

dott. Alessandra Bellia

Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **6/2020**;

rilevato che con sentenza del 17/07/2020 è stato dichiarato lo stato di insolvenza *ex artt.3 e 2 del d.lgs.270/1999* della società della società Universo elettronica s.r.l., con sede in Belpasso (CT) contrada Palazzolo –viale Astrel 1 codice fiscale 01625230857, n. REA CT- 316605, in persona del amministratore unico Maria Antonia Papino;

rilevato che in uno al medesimo provvedimento veniva nominato quale commissario giudiziale l'avv. Marco Spadaro del foro di Siracusa;

rilevato che il commissario nominato ha depositato la relazione *ex art.28 del D.L.vo n. 270/1999* in data 12/10/2020;



rilevato che del deposito della relazione del commissario giudiziale è stata data pubblicità mediante la prescritta affissione ad opera della cancelleria in data 12/10/2020 e che la stessa relazione è stata regolarmente comunicata in data 12/10/2020 al Ministero per lo Sviluppo Economico;

ritenuto che sono decorsi i termini di legge per le osservazioni;

rilevato che non risultano pervenute osservazioni da parte dell'imprenditore insolvente e dei creditori nel termine di dieci giorni dalla predetta affissione e che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fatto pervenire proprio parere *ex art.* 29 d.lgs.270/1999 in data 09/10/2020;

rilevato che nella relazione del commissario si legge:

- i. che la società oggetto di procedura è interamente controllata dalla Papino elettrodomestici spa che risulta: *“avere svolto e svolge tuttora l'attività di commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi e di arredamento, elettrodomestici, articoli idrotermosanitari, apparecchi radio, televisivi, telefonici, materiale elettrico, software, computer ed articoli per l'elettronica e l'informatica in genere. Nel tempo la Società ha sviluppato un'articolata rete di punti vendita sul territorio regionale ed extra regionale, stipulando accordi commerciali per l'utilizzazione di marchi noti come “Expert” (prima) e “Trony” (nel periodo più recente)”* (cfr. pag.8 rel. cit.);
- i. che la società oggetto di procedura risulta avere svolto l'attività di commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi e di arredamento, elettrodomestici, articoli idrotermosanitari, apparecchi radio, televisivi, telefonici, materiale elettrico, software, computer ed articoli per l'elettronica e l'informatica in genere. La Società risulta aver avuto un unico punto vendita sito all'interno del Centro Commerciale Maregrossa di Messina, ove è stata esercitata l'attività (di cui si dirà meglio infra), avvalendosi degli accordi commerciali stipulati dalla controllante Papino Elettrodomestici S.p.a. per l'utilizzazione di marchi noti come



“Expert” (prima) e “Trony” (e ciò fino al mese di maggio 2020). (cfr. pagg.15-17 rel. cit.);

ii. che –quanto alla situazione della Papino spa-: *“la situazione di difficoltà della PAPINO possa essere riconducibile anche al mutamento del mercato di riferimento, caratterizzato da un generalizzato calo dei consumi e da una crescita esponenziale degli acquisiti online che ha penalizzato (e penalizza) i punti di vendita fisici, va osservato che – nella specie – il fattore determinante della crisi sembra essere stato il venir meno della capacità di acquisto della società, conseguente ad una significativa e progressiva riduzione degli affidamenti da parte del sistema creditizio dell’anno 2018, e la coeva inadeguatezza dei mezzi propri a far fronte alla situazione venutasi a creatasi”*, tant’è vero che questa è stata dichiarata in stato di insolvenza in data 13/01/2020 nell’ambito della cui procedura il commissario: *“In data 17/02/2020, (...) ha depositato la relazione prevista dall’art. 28 del D. Lgs. 270/1999 esprimendo giudizio positivo circa la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali della PAPINO, mediante cessione (anche solo parziale) dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno”* (cfr. pag.24, 26 rel. cit.);

iii. quanto alla situazione della società in procedura al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza che: *“L’attività della EG era svolta in unico punto vendita sito all’interno del Centro Commerciale Maregrosso di Messina. L’attività era svolta mediante affitto di ramo di azienda da potere della Risanamento Messina S.r.l. giusta contratto del 16/04/2019 . L’attività della Società risulta cessata nel mese di maggio dell’anno 2020. Dopo la chiusura forzata dell’attività, per effetto delle note disposizioni volte a contenere il rischio da contagio da COVID-19, il management non ha inteso più*



riprendere l'esercizio del punto vendita. I contratti di lavoro con i dipendenti, che erano stati stipulati a tempo determinato, sono scaduti e non sono stati rinnovati.”;

- iv. quanto ai rapporti tra la società in procedura e la Papino spa che: *“Al fine di descrivere le cause dell’insolvenza della EG, appare opportuno evidenziare i rapporti tra la stessa Società e la controllante PAPINO, per come risultanti dalle interviste effettuate con il management e il personale dipendente di quest’ultima nonché dalla documentazione amministrativa e contabile che, nel breve tempo a disposizione per la redazione della presente relazione, è stato possibile acquisire e/o consultare. Tali rapporti tra la EG e la PAPINO appaiono connotati da una stretta dipendenza economico-finanziaria della prima dalla seconda ed anche da una significativa attività di direzione e coordinamento svolta dalla PAPINO. La PAPINO è stata l’unico fornitore di merci della EG. Quest’ultima ha chiuso il suo primo ed unico esercizio di attività generando un fabbisogno di cassa corrente fortemente negativo, che è stato integralmente “finanziato” mediante l’accensione di debiti di fornitura e per interessi moratori nei confronti della controllante PAPINO (cfr, all. B , C e D). La PAPINO forniva, inoltre, alla EG (e a tutte le altre società facenti parti del gruppo suindicate), con la propria organizzazione di personale e mezzi i seguenti servizi: “a) gestione dei rapporti con le società finanziarie di credito al consumo; b) gestione dei rapporti con le società assicuratrici ramo danni; c) assistenza di marketing; d) gestione ed organizzazione delle campagne pubblicitarie; e) gestione del magazzino; f) trasporto e consegna occasionale di merci; g) tenuta della contabilità, ivi compresa quella di magazzino, aggiornamento dei libri sociali, adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale previdenziale ed assistenziale, a mezzo di macchine elettroniche ed elettrocontabili; h) concessione in licenza delle insegne “Gruppo Papino”, a utilizzarsi in aggiunta ai segni distintivi di ciascuna società fruitrice; i) anticipazioni finanziarie per pagamenti vari.”*
- In ragione di detti rapporti, alla data del 31/08/2020, la EG ha un debito commerciale*



nei confronti della PAPINO di Euro 1.042.354. La papino è, dunque, il creditore numericamente più importante della EG” (cfr. pagg 36 e 37 rel. cit.);

- v. quanto alle cause dello stato di insolvenza della società in procedura: *“Le cause dello stato di insolvenza della UNIVERSO sembrano direttamente riconducibili alla situazione di crisi che ha colpito la controllante PAPINO ed ai gravi fatti di responsabilità dei soci e degli amministratori tanto della PAPINO quanto della stessa EG. Come si è detto, l’unico fornitore della EG era la PAPINO. Essa provvedeva ad approvvigionare la Società e a riconoscere alla stessa, in relazione al fatturato, i premi che restituivano redditività all’impresa. Ebbene, la EG è stata – però - costituita quando la PAPINO era già in crisi. La PAPINO, infatti, era entrata in crisi nel corso dell’anno 2018. A seguito della riduzione degli affidamenti bancari, la stessa società - tra il 2018 ed il 2019 - aveva cominciato a ridurre e persino estinguere le proprie passività nei confronti delle Banche. La conseguente carenza di idonee disponibilità liquide aveva determinato un progressivo calo degli acquisti di nuove merci e l’impiego del magazzino esistente, via via sempre più obsoleto. Addirittura dal mese di maggio dell’anno 2019, la PAPINO aveva definitivamente cessato gli approvvigionamenti e proceduto, unicamente, a vendere le giacenze di merci esistenti. Tutto ciò a discapito delle altre società del gruppo che, per l’effetto, erano entrate in crisi anch’esse (v.all.14, 15 e 16). Ciò nondimeno, nel mese di marzo dell’anno 2019, la sig.ra MAGRI’, socia della PAPINO nonché genitore e coniuge degli amministratori di quest’ultima, costituiva la EG e successivamente cedeva l’intera partecipazione sociale alla stessa PAPINO. La EG ha potuto iniziare e svolgere la sua attività (nel mese di maggio 2019) sol perché è stata munita di un consistente magazzino da parte della PAPINO, magazzino che non ha poi pagato generando un debito (con pari danno per la PAPINO) di oltre Euro 1.000.0000. Lo stato patologico della EG era ben evidente fin dal momento del suo avvio. Essa ha svolto la propria attività unicamente perché “finanziata” dalla PAPINO mediante*



l'accensione di debiti di fornitura e per interessi moratori. La Società non è mai stata in grado di produrre flussi di liquidità in grado di assicurare il conseguimento e il mantenimento del proprio equilibrio finanziario.

vi. quanto alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione della società in procedura all'amministrazione straordinaria: *“Elementi che esteriorizzano tale connessione sono, tipicamente, la sussistenza di partecipazioni azionarie reciproche e di esposizioni finanziarie o di garanzia infragruppo, la presenza di rapporti di fornitura o di approvvigionamento di beni e servizi comuni, l'esistenza di articolati rapporti negoziali tra le imprese appartenenti al gruppo; l'esistenza di rapporti contrattuali relativi agli immobili nei quali sia esercitata l'attività produttiva. La gestione unitaria dell'insolvenza delle imprese del gruppo deve essere idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura”* (cfr. pagg. 47 e 48 rel. cit.);

vii. quanto alle prospettive di riequilibrio dell'attività imprenditoriale della Universo: *“è da escludersi che il riequilibrio dell'attività imprenditoriale della EG possa concretamente avvenire tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni. La EG versa in una situazione di squilibrio patrimoniale (le passività eccedono le attività), economico (i costi sono superiori ai ricavi) e finanziario (le liquidità e i crediti non sono sufficienti a coprire i debiti a breve scadenza). Un riequilibrio economico mediante programma di risanamento della stessa impresa, presupporrebbe – quindi – una notevole ricapitalizzazione, la possibilità di accedere al credito bancario e dei fornitori per far fronte alle esigenze di cassa, la disponibilità dei creditori a modificare i termini di pagamento o, addirittura, ad addivenire ad un concordato secondo le previsioni stabilite dalla legge. Fattori e condizioni che, allo stato, non appaiono sussistere.”;*



rilevato che nella propria relazione il commissario ha escluso sia la possibilità di riacquisto dell'equilibrio economico finanziario tramite programma di ristrutturazione, sia mediante la cessione del compendio aziendale concludendo che può ravvisarsi: *“la opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura madre della PAPINO ed anche di quelli della procedura ancillare della stessa EG. Nell'ambito della gestione unitaria dell'insolvenza e con le necessarie autorizzazioni degli organi competenti, le attività liquidatorie risulterebbero più efficaci. I beni della EG, strumentali all'esercizio di un'attività identica a quella della PAPINO (ivi compreso il magazzino merci che residuerà dopo la svendita descritta sopra), potrebbero essere cedute insieme ai rami aziendali della stessa PAPINO nell'ambito del programma di cessione anzidetto, arricchendo così e rendendo più appetibile il compendio aziendale posto in vendita e favorendo anche una rapida liquidazione dei restanti assets della EG. Nell'ambito di una gestione unitaria dell'insolvenza, anche i rapporti economici e finanziari tra la PAPINO e la EG potrebbero essere definiti e regolati con maggiore celerità e minori oneri, potendo l'unico Ufficio Commissariale avvalersi del bagaglio cognitivo e tecnico già maturato ed acquisito dal personale amministrativo della PAPINO che ha prestato e presta alla EG i servizi di tenuta della contabilità, ivi compresa quella di magazzino, aggiornamento dei libri sociali, adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale previdenziale ed assistenziale, a mezzo di macchine elettroniche ed elettrocontabili. Senza trascurare che tale bagaglio cognitivo e tecnico agevolerebbe senz'altro sia la verifica del passivo della EG quanto la realizzazione delle altre attività facenti parte della procedura ancillare (per lo più crediti commerciali e tributari). La rapida definizione dei rapporti economici tra le due Società favorirebbe indubbiamente una sollecita definizione del passivo della EG. Quest'ultimo rimarrebbe composto da modesti crediti di soggetti terzi (fornitori per circa Euro 1.235) nonché dal residuo credito della PAPINO per oltre Euro 1.000.000 (derivante da forniture commerciali) (cfr. all.B).*



In un tale contesto, la PAPINO potrebbe valutare anche l'opportunità di comporre la situazione di insolvenza della EG, con un concordato, e addivenire ad una rapida chiusura che consentirebbe alla procedura madre di incassare le disponibilità liquide esistenti (al netto di quelle modestissime occorrenti per estinguere ogni altra passività) e beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dalla incapienza (recupero dell'IVA), da sfruttare per prosecuzione dell'attività propria nell'ambito del citato programma di cessione.” (cfr. pagg.49-51 rel. cit.);

rilevato che il MISE ha espresso: *“parere favorevole all'ammissione di E.G. S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria”;*

ritenuto che può condividersi la posizione del commissario secondo cui sussiste opportunità di gestire in modo unitario l'insolvenza nell'ambito del gruppo allorquando le imprese interessate presentino tra loro una stretta connessione sotto il profilo economico-operativo, tale da far apparire antieconomica la gestione atomistica del loro dissesto, e da fare per contro ritenere auspicabile la dismissione coordinata dei relativi complessi aziendali in quanto più conveniente, sia per i creditori, sia per l'insieme degli interessi di ordine pubblico quali la tenuta dei livelli occupazionali e del comparto economico di riferimento (Cfr. Trib. Roma 07 giugno 2007, in *Il Fallimento*, 2008, 218);

ritenuto che, nella specie, la possibilità di cedere in un unico contesto le licenze commerciali, nonché di definire rapidamente le partite infragruppo consentono di affermare quell'opportunità di cui si è detto;

ritenuto –in conclusione-: da un lato, che la società in procedura può dirsi appartenente al gruppo facente capo a Papino spa in a.s.; dall'altro, che è opportuna una gestione unitaria dell'insolvenza del gruppo;

ritenuto che le operazioni di verifica dello stato passivo proseguiranno come da sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

P.Q.M.

Visti gli artt. 30, 32 e 80 e ss. D.L.vo n. 270/1999



DICHIARA l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società della società E.G. s.r.l., con sede in Belpasso (CT) contrada Palazzolo –viale Astrel 1 codice fiscale 05644930876, n. REA CT- 417822;

ORDINA che il presente decreto sia comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, e che ne sia data comunicazione, a cura della cancelleria, alla Regione Sicilia e al Comune di Belpasso.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12/11/2020

Il Presidente

(Dott. Mariano Sciacca)

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

